



# COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE



**PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI SULL'IPOTESI DI ACCORDO DI  
CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA DEL PERSONALE NON  
DIRIGENTE E SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE  
ANNO 2019 E CERTIFICAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E  
RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

**Parere n.11 del 15 maggio 2019**

Il sottoscritto Dott. Ventisette Marco, Revisore unico dei Conti, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 24.09.2018

**VISTA** la comunicazione del 03/05/2019 prot. n. 2955 con la quale si trasmetteva a me Revisore Unico dei Conti l'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Palazzuolo Sul Senio siglata dalle delegazioni di parte pubblica e sindacale in data 02/05/2019 e la Relazione illustrativa e tecnico Finanziaria;

**RICHIAMATO** l'articolo 239, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina le funzioni dell'organo di revisione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001, in particolare:

- L'articolo 40, comma 3 bis, che prevede che le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione;

- L'articolo 40, comma 3 sexies, secondo cui a corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione



# **COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**

## **PROVINCIA DI FIRENZE**



pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1;

- L'articolo 40 bis, comma 1, che prevede che il collegio dei Revisori effettui il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;

**VISTI** i vigenti CCNL del Comparto Regioni ed autonomie Locali per il personale del comparto ed in particolare il CCNL del 21/05/2018 Comparto Funzioni Locali che all'art. 8, comma 6 prevede che Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione;

**RICHIAMATA** la circolare 19 luglio 2012 n. 25 del Mef, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, che ha predisposto e resi noti gli schemi di relazione illustrativa e tecnico-finanziaria evidenziando, tra le fattispecie di contrattazione integrativa per cui valgono le vigenti procedure di certificazione dell'Organo interno ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., anche i contratti integrativi normativi;

**PREMESSO** quanto sopra

### **CERTIFICA**

- Che la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria relative al contratto collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente risultano redatte in conformità alle norme di legge vigenti;

- Che le norme contenute nello schema di contratto integrativo decentrato normativo siglato dalla delegazione di parte pubblica e sindacale in data 02/05/2019, rispettano i vincoli legislativi e le norme contenute nei contratti collettivi nazionali ed in particolare nel CCNL del 21/05/2018;

- Che le previsioni contenute nel suddetto schema di contratto integrativo decentrato sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità nel rispetto dei principi contenuti nel D. Lgs. n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 150/2009.

- Che la contrattazione collettiva decentrata integrativa di cui trattasi disciplina aspetti normativi della gestione del rapporto di lavoro e pertanto non produce incrementi del fondo della contrattazione decentrata né, quindi, oneri non compatibili con i vincoli di bilancio.

**E PERTANTO ESPRIME**



# **COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO**

**PROVINCIA DI FIRENZE**



Parere favorevole, per quanto di propria competenza, in merito all'utilizzo del Fondo delle Risorse decentrate del Personale non dirigente per l'anno 2019 previsto nell'ipotesi di accordo decentrato siglato in data 5 maggio 2019. Tuttavia non essendo stata elaborata la relazione della Performance relativa all'anno 2018 -come si legge nella Relazione illustrativa- l'erogazione della retribuzione accessoria viene subordinata a tale adempimento in quanto l'Allegato A art.4 dell'Ipotesi di accordo decentrato integrativo prevede come principale criterio sul quale fondare la progressione economica la valutazione della performance individuale nel triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivare l'istituto.

Palazzuolo sul Senio, 15 maggio 2019

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI**

(Dott. Ventisette Marco)